



RG 2193/'19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma III Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai seguenti magistrati:

- COCCHIA dott. Paolo Presidente rel.
- MARROCCO dott.ssa Maria Gabriella Consigliere
- BOERI dott. Giovanni Consigliere

All'udienza del 17/3/2021 ha pronunciato la seguente


SENTENZA

TRA

INPS rappresentato e difeso dall' Avv.to M.C. Attanasio

APPELLANTE

E

 rappresentato e difeso dall' Avv. to R. Maffei

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in primo grado tra le parti dal Tribunale di Roma – Giudice del lavoro in data 22/5/2019

CONCLUSIONI:

come da atto di appello e di memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

In primo grado il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava:

-che a seguito di licenziamento aveva presentato all'Inps domanda di Aspi il 10.03.2014; che l'Inps gli aveva corrisposto detta indennità dal 16.03.2014 al 28.02.2015 nell'importo mensile di € 916,00; di aver successivamente presentato domanda di pensione di anzianità (VOART n. 33880227), che gli era stata liquidata dal 1° marzo 2015 nell'importo mensile di € 1.319,00;

che l'INPS gli aveva richiesto la ripetizione di € 11.412,08, che nel periodo 16.03.2014/28.02.2015 gli erano stati pagati in più sulla sua prestazione di disoccupazione ex art. 2 comma 2 da 20 a 24 l. n. 92/2012; che alla data di domanda dell'Aspi il ricorrente aveva già perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità; che le due prestazioni erano state percepite in sequenza, senza mai sovrapporsi.

*Chiedeva dichiarare che l'Inps non aveva il diritto a ripetere le somme erogate al ricorrente a titolo di Aspi nel periodo 16.03.2014/28.02.2015; di condannare per l'effetto l'Inps al pagamento in favore del ricorrente di quanto trattenuto sulla pensione VOART n. 33880227, oltre interessi legali dalla data del recupero al saldo, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.*



Radicatosi il contraddittorio il Tribunale accoglieva la domanda così motivando: L'art. 2 co. 40 e 41 l. n. 92/2012 dispone che **“si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”**.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente alla data della presentazione della domanda per l'Aspi avesse già maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità.

**E' documentale che il ricorrente ha presentato domanda di pensione di anzianità in data 27.2.2015 e che le due prestazioni Aspi e pensione di anzianità non si sono mai sovrapposte, essendo state erogate in periodo diversi.**

... in tema di pensione di anzianità, la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge (come la cessazione del rapporto di lavoro e la provvista assicurativa e contributiva) requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione di ufficio prima della domanda (cfr. Cass. n. 7146 del 17.03.2008)

Nel caso in esame i requisiti della pensione del ricorrente si sono realizzati soltanto con la domanda amministrativa del 27.02.2015 e con decorrenza della prestazione dal 1° marzo 2015 (doc. 2 ricorso). Conseguentemente “il verificarsi dell'evento” menzionato dall'art. 2 comma 41 l. n. 92/2012 non può che essere individuato con l'insorgenza del diritto a percepire la pensione di anzianità.

**Diversamente interpretando, la norma citata confliggerebbe con l'art. 38 Cost., perché senza ragione lascerebbe un soggetto privo di retribuzione, di pensione e di indennità Aspi (cfr. Corte Appello Firenze sez. Lavoro n. 354/2018).**

L'INPS –soccombente in primo grado- ha impugnato la decisione ritenendo che il primo giudice avesse errato nell'interpretare la normativa regolatrice della materia, la quale -se letteralmente interpretata- prevedeva la decadenza dell'indennità al momento del raggiungimento dei requisiti della pensione.

Parte appellata si è costituita nel procedimento di appello concludendo per il rigetto del gravame.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa alla stregua dei seguenti motivi. La sentenza di primo grado va confermata condividendone la Corte tutte le argomentazioni sopra riportate .



Si può per altro aggiungere che anche il dato meramente letterale in realtà non propende affatto nel senso preteso dall'Istituto appellante, poiché al contrario conduce alla conclusione per cui la decadenza dalla fruizione dell'ASPI si verifica solo al momento **dell'effettivo godimento del trattamento pensionistico**: infatti l'art. 2 co. 40 e 41 l. n. 92/2012 si riferisce alla ipotesi del "**raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato**": non casualmente viene utilizzato il termine "**pensionamento**" e non "**pensione**" lasciando intendere che non è sufficiente l'acquisizione dei requisiti per **l'accesso teorico** alla pensione ma è necessaria l'acquisizione della pensione ("pensionamento"), a seguito di effettiva domanda amministrativa.

D'altronde anche esaminando tutte le altre ipotesi di decadenza si può riscontrare come essa si verifica quando il titolare dell'ASPI riacquisisce la propria capacità reddituale da lavoro o da altra provvidenza a carico dell'AGO e dunque la diversa soluzione caldeggiata dall'INPS condurrebbe veramente all'irragionevole (in senso costituzionale) accadimento della persona fruitrice dell'ASPI (ma che non ha ancora richiesto la pensione di vecchiaia o anticipata) privata di ogni fonte di sostentamento. Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta l'appello e condanna l'INPS alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3310,00 oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA, da distrarsi;

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 17/3'21

Il Presidente est.

Dr. Paolo Cocchia

